



COMUNICATO UFFICIALE N. 713 DEL 24 GENNAIO 2018 CORTE FEDERALE DI APPELLO N. 20

Reclami proposti da F██████ M██████, O██████ F██████, C██████ L██████, M██████ S██████ B██████ 1██████ A.R.L., P██████ M██████ S██████ 1██████ S.S.D.S. avverso la decisione del Tribunale Federale n. 85 in C.U. n. 446 del 6.11.2017.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Presidente: Carlo Sica

Componenti: Francesco Maria Cardosi - Antonio Villani

Relatore: Carlo Sica

Il procedimento per cui è decisione origina da un deferimento del luglio 2016 con il quale furono contestati ad alcuni dirigenti, dipendenti e tesserati della M██████ S██████ B██████ S.p.a. in liquidazione atti, fatti e comportamenti ritenuti violativi delle disposizioni regolamentari in materia di frode sportiva e illecito sportivo.

Nel giudizio di primo grado chiedeva di intervenire la "P██████ M██████ S██████ 1██████ s.s.d.s.", ma il Tribunale dichiarava inammissibile l'intervento sia perché tardivo sia perché proveniente da un soggetto diverso, dal punto di vista giuridico e sportivo, rispetto al fallimento della M██████ S██████ B██████ S.p.a. (ritualmente deferita ma non costituita); mentre, il medesimo Tribunale rigettava la richiesta d'integrazione del contraddittorio verso la società "M██████ S██████ B██████ 1██████ a r.l."

Nel merito, il Tribunale riteneva tutti i deferiti responsabili dei fatti addebitati, pur distinguendo tra essi quelli meritevoli della sanzione della radiazione ovvero della sanzione della inibizione per tre anni ovvero della minore violazione dei principi di lealtà e correttezza.

Quanto alla Società, deferita per responsabilità oggettiva, sanzione equa e conseguente veniva ritenuta quella della revoca degli scudetti vinti in esito alle stagioni sportive 2██████/2██████ e 2██████/2██████; le due Coppa Italia vinte nei medesimi anni; la Supercoppa 2██████.

La decisione del Tribunale veniva impugnata da tutti i sanzionati, eccezion fatta dal Sig. M██████, dinanzi alla Corte d'Appello Federale.

Nel relativo procedimento proponeva "reclamo e/o opposizione di terzo e/o intervento" la P██████ M██████ S██████ 1██████ s.s.d.s., le cui istanze venivano rigettate.

In particolare, quanto alle due società, la Corte d'Appello rilevava che nessuna delle due società avesse titolo di partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 113 Regolamento di Giustizia. Invero, nessuna delle due società costituiva federalmente la prosecuzione sportiva della M██████ S██████ B██████ S.p.a.

Nel merito, la Corte d'Appello confermava integralmente la decisione di primo grado, fatta eccezione per una piccola riduzione delle sanzioni dell'inibizione, dovuta a un non corretto computo di date.

Tutti gli interessati proponevano ricorso al Collegio di garanzia dello sport (da ora,

Collegio di garanzia), che, con decisione n. 45 del 2017, annullava le decisioni di primo e di secondo grado ritenendole viate per violazione del contraddittorio nei confronti delle due società prima ricordate, con conseguente nullità delle decisioni stesse nei confronti di tutte le parti e rimessione al giudice di primo grado.

Osservava al riguardo il Collegio di garanzia che tra la società fallita (e già oggetto di revoca dell'affiliazione) e le due pretermesse nei gradi di merito vi era, l'una quale ente costituente della società fallita e oggi partecipe dell'altra - l'altra quale iscritta al campionato di Serie B per l'anno sportivo 2014/2015 sulla necessaria scorta di un idoneo titolo sportivo, "*continuità della storia e della tradizione sportiva, con attrazione alla propria storia dei trofei revocati*".

Nel giudizio di rinvio, al quale non prendevano parte il Sig. M. [REDACTED] e il fallimento della M. [REDACTED] S. [REDACTED] B. [REDACTED], il Tribunale, garantito il contraddittorio come da decisione del Collegio di garanzia, rigettava le eccezioni preliminari, riteneva provati i fatti contestati e irrogava le seguenti sanzioni: per l'illecito di frode sportiva, radiazione al Sig. F. [REDACTED] M. [REDACTED], tre anni di inibizione ai Sigg.ri O. [REDACTED] F. [REDACTED], L. [REDACTED] A. [REDACTED], C. [REDACTED] L. [REDACTED], P. [REDACTED] S. [REDACTED]; per l'illecito sportivo, così derubricata la frode, nove mesi di inibizione al Sig. J. [REDACTED] M. [REDACTED]; per responsabilità oggettiva a carico del Fallimento della M. [REDACTED] S. [REDACTED] B. [REDACTED] S.p.a. revoca degli scudetti vinti nelle stagioni sportive 2 [REDACTED]/2 [REDACTED] e 2 [REDACTED]/2 [REDACTED]; delle due Coppa Italia del 2 [REDACTED] e 2 [REDACTED]; della Supercoppa 2 [REDACTED].

Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto ricorso a questa Corte i sanzionati in primo grado, ad esclusione dei Sigg.ri A. [REDACTED] e M. [REDACTED] e della Sig.ra S. [REDACTED].

Le impugnazioni sono affidate a motivi procedurali e a motivi di merito e, sovente, coincidono nei cinque ricorsi proposti.

Pertanto, questa Corte non esaminerà separatamente i motivi procedurali di ogni singolo ricorso, ma limiterà tale esame ai motivi non comuni e ai motivi di merito, pur ovviamente rispettando il corretto ordine procedimentale nell'esame delle questioni poste. Tutti i reclamanti hanno lamentato la **mancanza di un atto di riassunzione** da parte della Procura Federale successivo alla decisione del Collegio di garanzia. In particolare, si è dedotto che, applicandosi residualmente le disposizioni del codice di procedura civile, queste impongono, dopo il rinvio al giudice a quo, l'atto di riassunzione pena l'estinzione del giudizio.

La lamentela non ha fondamento. Il Regolamento di Giustizia FIP non dispone alcun atto di riassunzione ma il rinvio al giudice a quo la cui competenza si radica ex officio. In tal senso è palese il dettato dell'articolo 38, comma 3, (attuale art. 118, comma 3) R.G. a tenore del quale "*il termine per la pronuncia è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport*". Quindi, è la restituzione degli atti del procedimento che radica la competenza del giudice del rinvio. Né incrina tale conclusione il riferimento all'eventuale giudizio di rinvio, esso riguardando chiaramente l'ipotesi di annullamento senza rinvio. Del resto, se si applicasse l'invocata disposizione del codice di procedura civile, dovrebbe applicarsi anche il relativo termine di tre mesi per la proposizione dell'atto di riassunzione; termine palesemente incompatibile con quello di sessanta giorni per la pronuncia del giudice del rinvio.

Tutti i reclamanti hanno, altresì, dedotto **l'avvenuta estinzione del giudizio**, vuoi perché il termine di sessanta giorni va fatto decorrere dalla comunicazione della decisione

Segue C.U. 713 del 24.01.2018 C.F.A. n. 20

del Collegio di garanzia vuoi perché nel concetto di giudizio di rinvio vanno compresi entrambi i gradi di tale giudizio.

Entrambe le deduzioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, il già riportato dettato dell'articolo 38, comma 3, R.G. non lascia spazio ad un'interpretazione diversa dal suo contenuto letterale. I sessanta giorni decorrono dalla data in cui pervengono al giudice del rinvio gli atti del procedimento restituiti dal Collegio di garanzia. Né, sul punto e a fronte del dettato regolamentare, ha incidenza la dedotta circostanza che il giudice del rinvio conosce tutti gli atti del procedimento "rinviato" una volta ricevuta la decisione del Collegio di garanzia. A parte che almeno un atto - il verbale dell'udienza dinanzi al Collegio di garanzia, che potrebbe anche contenere dichiarazioni rilevanti - viene conosciuto dal giudice del rinvio solo una volta che siano stati restituiti gli atti del procedimento.

Quanto alla seconda, il giudizio di rinvio è quello dinanzi al giudice cui il Collegio di garanzia rinvia (recita il dispositivo della decisione del Collegio di garanzia "*Annulla le decisioni di primo e di secondo grado e rinvia al Giudice di primo grado.*").

Questo giudizio deve concludersi entro sessanta giorni; mentre l'eventuale giudizio di gravame segue i termini ordinari.

Del resto, a seguire la tesi dei reclamanti dovrebbe computarsi - nel giudizio di rinvio - anche l'eventuale fase di impugnazione dinanzi al Collegio di garanzia. Il che renderebbe sicuramente il termine di sessanta giorni impossibile da rispettare.

Alcuni reclamanti lamentano **violazione del diritto di difesa** per la mancanza della *vocatio* in riassunzione (M████) e per la convocazione "autonoma e correttiva" del fallimento della M████ S████ B████ S.p.a. (M████, M████ S████ B████ 1████; P████ M████ S████, F████) sconosciuta alle altre parti così da impedire loro l'eccezione di disintegrità del contraddittorio e la stessa difesa verso il fallimento, dimostrazione della parzialità del Tribunale e impediente la sua ricusazione.

Una volta affermata e motivata l'inesistenza della necessità dell'atto di riassunzione, è evidente che la sua mancanza non ha violato il diritto di difesa.

Quanto alla convocazione del fallimento, effettivamente avvenuta con atto separato, il Regolamento di Giustizia non impone una convocazione simultanea né la conoscenza delle convocazioni a tutte le altre parti, peraltro abilitate - una volta costituite - ad accedere al datata fascicolo del procedimento. Non è, quindi, dato comprendere in cosa si sarebbe sostanziata la violazione del diritto di difesa, tantopiù che il fallimento neppure ha partecipato al giudizio.

Poco comprensibile è la lamentela di violazione del diritto di difesa per impossibilità di eccepire la mancanza di integrità del contraddittorio per la mancata convocazione del fallimento.

Così come del tutto apodittiche sono le affermazioni riguardanti la parzialità del Tribunale e l'impedimento per la sua ricusazione.

Tre dei reclamanti (F████, M████ S████ B████ 1████, P████ M████ S████) deducono vizio della decisione impugnata per la **carenza di atto di deferimento a carico delle due società**. Tale carenza renderebbe impossibile una sanzione a loro carico.

Come già argomentato, il Collegio di garanzia, che pur ha annullato entrambe le prime

decisioni per la mancata convocazione delle due società, ha rinviato il procedimento al Giudice di primo grado e non al Procuratore Federale come, a seguire la tesi dei reclamanti, avrebbe dovuto fare e come avrebbe senz'altro fatto se avesse ritenuta la necessità di un'integrazione dell'atto di deferimento.

Dirimente, al riguardo, è la considerazione che le due società non avevano titolo ad essere deferite, non potendo essere responsabili oggettive dei comportamenti posti in essere dai tesserati, dirigenti e dipendenti di un'altra società. Anzi, addirittura, la M■■■■ S■■■■ B■■■■ 1■■■ non era neppure esistente al momento del deferimento risultando datata al giorno 24 luglio 2017 la sua prima affiliazione.

Sul punto, conseguentemente e correttamente il Tribunale Federale ha sanzionato il fallimento M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a., quale società responsabile oggettivamente dei comportamenti fraudolenti posti in essere (tra altri) dalle persone fisiche odierne reclamanti. Che, poi, detta sanzione finisca per attingere, secondo il dictum partecipativo affermato dal Collegio di garanzia, cui è doveroso prestare osservanza, le due società odierne reclamanti non consegue a una responsabilità oggettiva ultrattiva (che non potrebbe giammai essere loro ascritta), ma alla "*continuità storico-sportiva appena argomentata, sia per l'attrazione alla propria sfera dei trofei revocati*"; attrazione che certamente non può essere intesa come ingresso dei trofei revocati nel patrimonio delle due società (che comporterebbe un potenziale inammissibile depauperamento dell'attivo fallimentare) ma più semplicemente quale riflesso (se si vuole negativo) in quella continuità ideologico-sportiva delineata dal Collegio di garanzia, non a caso ben lungi dall'affermare che la M■■■■ S■■■■ B■■■■ 1■■■ aveva ottenuto dal Consiglio Federale l'attribuzione del titolo sportivo già in capo e poi revocato alla M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a.; titolo sportivo che sarebbe stato l'unico mezzo, ove attribuito alla nuova società (come non è nella fattispecie in esame), a renderla sportivamente e giuridicamente titolare dei contenuti di esso titolo ivi compresi i trofei vinti dalla società oggetto del provvedimento di revoca dell'affiliazione.

I reclamanti, ad eccezione del M■■■■, hanno poi lamentato **la genericità dell'incolpazione**, sia nella fase originaria che in quella di riassunzione, e le due società reclamanti hanno altresì eccepito la **mancanza nell'atto del deferimento di indicazione delle sanzioni richieste** e la **modifica della contestazione**.

Su tali aspetti, va anzitutto sgombrato il campo dal secondo, non essendoci alcuna previsione regolamentare che a tanto obblighi la Procura Federale, atteso che "*nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite*". Ed è rispetto ai fatti e alle fonti di prova che l'incolpato deve difendersi, derivando la sanzione astrattamente irrogabile direttamente dal Regolamento di Giustizia (fatta ovviamente salva la determinazione valutativa da parte dell'organo giudicante).

Poiché, nella fattispecie in esame, sono descritti i fatti posti a base del deferimento, neppure è ravvisabile genericità dell'incolpazione, atteso che ab origine è risultato chiaro che la frode sportiva era stata commessa attraverso l'alterazione della realtà economica e patrimoniale della società con il ricorso alla pratica dello scivolamento dei costi agli esercizi successivi, nonché alterazioni o falsità di fatturazioni, comportanti la creazione di "fondi neri" con cui retribuire (in esenzione fraudolenta di imposizione tributaria) sia pure

parzialmente i tesserati, dirigenti e dipendenti, con conseguente falsità dei bilanci di esercizio tale da consentire alla società di essere iscritta a campionati, cui - secondo le regole all'epoca vigenti - non avrebbe avuto diritto né titolo.

II reclamante F■■■■ insiste nella richiesta di **sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale** che si afferma pendente per i medesimi fatti.

Sul punto, la Corte non può che condividere la motivazione della decisione impugnata che correttamente ha richiamato l'articolo 119, comma 7, del Regolamento di Giustizia.

Venendo al **merito dei reclami**, il **Sig. M■■■■** impugna la decisione del Tribunale Federale innanzi tutto criticando l'affermazione, contenuta nella decisione, che la M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a. emettesse false fatture per crearsi fondi neri. Per ciò solo, dovrebbe venire meno l'incolpazione di frode sportiva.

Posto che l'affermazione è sicuramente errata ma frutto di un evidente refuso terminologico, la realtà accertata e neppure contestata è che la M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a. riceveva false fatturazioni per operazioni inesistenti dalla E■■■■ P■■■■, le onorava (ovviamente a carico del proprio bilancio) e, poi, ne riceveva "in nero" il medesimo valore.

Con tale meccanismo, la società non solo poteva usufruire di fondi utilizzabili al di fuori dei canali e dei controlli legittimi, in particolare per corrispondere (parte delle) retribuzioni senza computo e ritenuta dell'IRPEF (quindi, potendo utilizzare prestazioni sportive di giocatori che altrimenti sarebbero stati troppo onerosi per bilanci "veritieri"); ma inevitabilmente alterava i bilanci che portavano poste passive per operazioni inesistenti, nonché minori uscite ai danni dell'Erario.

In tal modo, anche a tacer d'altro, la società otteneva l'iscrizione ai campionati professionistici di Serie A 2011/2012 e 2012/2013 in palese contrasto con le regole per l'ammissione a tali campionati (delibera n. 383 del marzo 2011 e delibera n. 55 del maggio 2012) al termine dei quali ne risultava la vincitrice indebita per illegittima partecipazione.

Nel motivo il reclamante osserva che la società sopportava costi per operazioni inesistenti, conseguentemente non ponendo in essere atti idonei ad assicurare un vantaggio. In realtà, come si è già detto, a quei costi seguiva un ritorno "in nero", questo sì costituente un illecito vantaggio diretto e indiretto (illegittima ammissione ai campionati).

Con un secondo connesso motivo, il reclamante deduce la carenza dell'elemento soggettivo di detto vantaggio indiretto e afferma che nessuna norma federale richiede la genuinità dei bilanci.

Il motivo è infondato. La volontà delle operazioni già descritte (quelle da ultimo e quella prima detta dello scivolamento dei costi agli esercizi successivi) può ritenersi in re ipsa, essendone evidente il dolo diretto e volontario. Sono i fatti, si ripete conclamati, che rendono incontestabile la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo diretto e volontario.

Quanto, poi, alla indifferenza delle norme FIP rispetto alla genuinità dei bilanci, è sufficiente leggere le disposizioni dettate dalle citate delibere n. 383/2011 e n. 55/2012 per verificare la contrarietà ad esse dell'affermazione al riguardo del reclamante (si pensi, a mò di esempio, al rapporto ricavi/indebitamento/patrimonio netto, al precetto del

puntuale adempimento delle obbligazioni verso l'Erario e gli Enti Previdenziali, le attestazioni richieste al Collegio sindacale; ferma e risolutiva la circostanza giuridica che la veridicità del bilancio è imposta dal codice civile).

Né può rilevare in senso diverso che il reclamante deduca che i giocatori percettori del compenso "in nero" siano stati sanzionati per violazione dei principi di lealtà e correttezza. In disparte ogni ulteriore considerazione, siffatta circostanza è all'evidenza del tutto indifferente rispetto al presente procedimento che riguarda altri soggetti, in posizioni societarie del tutto difformi da quelle dei giocatori.

Il ricorrente deduce, poi, la mancanza del danno patrimoniale subito dalla società il cui fallimento non dipenderebbe dal depauperamento del suo patrimonio.

La doglianza è inammissibile in quanto del tutto estranea al procedimento in esame, nel quale si discute di frode sportiva; risultando totalmente indifferente che la società M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a. sia stata dichiarata fallita e, a maggior ragione, quali ne siano state le cause del fallimento.

Il ricorrente chiede il suo proscioglimento o, in subordine, la derubricazione dell'illecito a violazione dei doveri di lealtà e correttezza, in ragione dell'impossibilità di rinvenire nella fattispecie l'ipotesi accusatoria di frode sportiva.

La richiesta non ha fondamento, atteso che già si è data contezza delle violazioni codicistiche, tributarie e regolamentari tramite le quali la società fu (tra altro) ammessa a disputare due campionati ai quali, seguendo le regole dettate, non avrebbe avuto titolo di partecipazione.

Quindi, la frode sportiva commessa dagli organi societari in favore della società è incontestabile.

La responsabilità del M■■■■ discende dall'essere stato (non solo Vice Presidente, poi, Presidente, poi General Manager della società) il vero fulcro delle operazioni finalizzate alla frode sportiva, come emerge (tra altro) dal suo interrogatorio reso in data 22 maggio 2014 dinanzi al P.M. Nastasi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S■■■■ (fogli da 107 a 113) nel quale vi è ammissione sia delle fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzate a creare "nero" da utilizzare per pagare parte del corrispettivo spettante ai giocatori, sia della falsità dei bilanci quantomeno con riguardo ai rapporti con la società E■■■■. In proposito, il ruolo chiave del M■■■■ nella gestione societaria, oltre che notorio nel mondo del basket, risulta altresì lampante dall'interrogatorio, con coevo depositi di documentazione, reso al medesimo P.M. dalla Sig.ra O■■■■ F■■■■ in data 19 giugno 2014 (foglio 34: "M■■■■ è la M■■■■ S■■■■! M■■■■ è il capo, infatti si chiamava capo noi"; "M■■■■ è completamente la M■■■■ S■■■■, tutto circolava su lui, anche se si doveva spostare questo fogliettino"). Sanzione doverosa è, quindi, la radiazione, in ragione di detto ruolo societario svolto dal reclamante, della conclamata particolare gravità (falsificazione dei bilanci; concorso in false fatturazione; sottrazione di parte dell'IRPEF all'Erario) dei fatti e atti commessi, nonchè del nocumento che quei fatti e atti hanno arrecato al movimento cestistico nazionale, essendo stata all'epoca la M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a. uno dei simboli, se non il simbolo, di società, anche a livello internazionale, del basket italiano.

Da ultimo, il M■■■■ deduce la sua non assoggettabilità a sanzione in ragione del suo stato (sopravvenuto) di non tesserato. Ben vero, sostiene il reclamante, che il Regolamento di giustizia FIP prevede la "processabilità" anche di un non tesserato, ma

Segue C.U. 713 del 24.01.2018 C.F.A. n. 20

non ne prevede la sanzionabilità né la tipologia della sanzione applicabile. E non può essere radiato (cioè, cancellato dall'albo dei tesserati) chi in quell'albo non c'è più.

La deduzione è ingegnosa ma manifestamente infondata.

Il Regolamento di Giustizia (attualmente nel suo art. 10) prevede (non la "processabilità", ma) la punibilità di *"coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile"*. Disposizione evidentemente finalizzata a evitare semplicissime elusioni alla sanzione sportiva attraverso "uscite volontarie" dall'ordinamento federale.

Comunque, se anche si trattasse (non di punibilità, ma) di "processabilità", a questa non potrebbe non conseguire, affinché il "processo" abbia un senso logico, la sanzionabilità.

La reclamante F█████ pone, quale primo motivo, l'insussistenza della frode per carenza di illecito vantaggio, mancanza di prova circa il vantaggio sportivo derivato dai fatti contestati, insussistenza dell'elemento soggettivo.

Il motivo è infondato.

Già esaminando il reclamo del M█████ questa Corte ha dato ragione e prova del vantaggio illecito costituito dall'ammissione indebita della società oggi fallita ai campionati 2████/2████ e 2████/2████.

Del resto (e ciò vale per tutti i reclamanti) lo standard probatorio nell'ordinamento sportivo non richiede l'esclusione di ogni ragionevole dubbio ma il ragionevole convincimento dell'illecito sulla base di indizi, gravi, precisi e concordanti (Collegio di garanzia dello sport, decisione n. 6 del 2016). Ciò che, nella fattispecie in esame, è più che raggiunto, attesa l'accertata violazione delle regole dettate per l'iscrizione a quei campionati (basti ricordare l'IRPEF non versata).

Quanto all'elemento soggettivo, risulta dal già citato verbale di interrogatorio del 19 giugno 2014 (nel quale la F█████, oltre a consegnare schede riepilogative dei meccanismi dei pagamenti in nero e dei soggetti percipienti, rese ampia confessione degli addebiti contestati) che l'odierna reclamante, pur avendo un ruolo esecutivo degli ordini del M█████, era, oltre che segretaria un po' tuttofare, la "cassa del nero", mantenendo i contatti con i soggetti, anche esterni alla società, coinvolti nel meccanismo fraudolento. Elemento, quindi, centrale dei fatti e atti di illecito vantaggio per la società, al punto da curare l'eliminazione dei riscontri dei pagamenti in nero e di tentare di inquinare tali prove. Significativa, al riguardo, è l'ammessa circostanza che il M█████ la avvertì di possibili controlli della Guardia di Finanza, arrivando a spostare dalla società alla sua abitazione il luogo dei loro incontri d'affari. Un coinvolgimento che, da solo, chiarisce come la F█████ fosse ben cosciente degli illeciti che stava commettendo e del vantaggio che ne derivava alla società.

Con successivi motivi esaminabili congiuntamente, la F█████ lamenta la sua qualificazione quale "tesserata di fatto" insussistente all'epoca dei fatti, invocando la sua carenza di legittimazione passiva per non aver posto in essere atti di gestione, il non aver cooperato alla commissione dei fatti.

I motivi sono infondati. Si è già dimostrato che (per stessa ammissione dell'interessata) l'odierna reclamante, gestendo - sia pure su direttive del M█████ - la "cassa del nero", pose in essere atti di gestione (illeciti) tali essendo incontestabilmente le disposizioni contabili di pagamenti a tesserati, dipendenti e terzi, in tal modo cooperando

indubitabilmente nella commissione dei fatti comportanti vantaggio illecito alla società (e, quindi, anche frode sportiva). Inoltre e ad abundantiam, si renderebbe applicabile l'articolo 8 del R.G. vigente all'epoca dei fatti attesa la sua presenza quale segretaria nella società.

Non vi può poi essere luogo all'invocata derubricazione, attesi i già indicati riscontri circa il suo ruolo centrale e determinante nel meccanismo fraudolento.

Quanto, ancora, all'invocata prescrizione fino al 18 luglio 2011 finalizzata anche a una riduzione della sanzione al minimo, si può prescindere dall'esame del motivo atteso che l'ipotetica prescrizione sino al luglio 2011 non tocca i fatti successivi che sono l'oggetto del presente procedimento (attenendo ai campionati 2004/2005 e 2005/2006) e che sono già stati ritenuti ascrivibili al concorso in frode sportiva, né può incidere sulla misura della sanzione, già irrogata nel minimo edittale.

Quanto, ancora, alla doglianza di una incolpazione progressiva, il rilievo non è esatto in quanto già l'atto di deferimento aveva riguardo, facendola derivare anche dalla formazione e utilizzazione di "fondi in nero", alla falsità dei bilanci e delle scritture contabili con inerente ammissione ai campionati ottenuta con mezzo fraudolento.

Da ultimo, quanto alla deduzione riguardante il dedotto diverso trattamento sanzionatorio nei confronti dei giocatori percettori di parte del compenso in nero, di essa si è già trattato esaminando il reclamo del M. [redacted] e a tale trattazione è sufficiente riportarsi.

Il reclamante L. [redacted] pone motivi di impugnazione in gran parte uguali a quelli posti dal M. [redacted] e dalla F. [redacted].

E', quindi, sufficiente richiamare le motivazioni contenute nella presente decisione con riguardo a: 1) l'insussistenza della frode sportiva per insussistenza del vantaggio illecito; 2) le false fatture passive hanno aggravato, e non avvantaggiato, il bilancio della società; 3) nessuna norma federale impone la presentazione di bilanci veritieri; 4) mancanza dell'elemento soggettivo (al riguardo, va aggiunto alle considerazioni già svolte che il L. [redacted] è stato membro del CdA della società dal 2004 al 2012 e suo Presidente dal dicembre 2012 al febbraio 2014. Quindi, per 10 anni ha partecipato alla predisposizione del bilancio societario sottoponendo - quale componente prima, Presidente poi, del CdA - all'assemblea bilanci falsi - per quanto qui rileva quelli degli esercizi 2004, 2005 e 2006 -, così da consentire l'ammissione ai campionati della società che altrimenti ne sarebbe stata esclusa, e comunque concorrendo in tale illecito omettendo il doveroso controllo della veridicità dei bilanci. In proposito, non rileva la dedotta inconsapevolezza del L. [redacted] quanto ai rapporti con la E. [redacted] e alla formazione di "fondi neri", atteso che, nelle sue ricordate qualità - tantopiù quella di Presidente - sarebbe stato suo preciso, civilistico e regolamentare dovere verificare la veridicità delle scritture contabili e dei bilanci prima di sottoporli all'assemblea).

Il reclamante sottopone, poi, un motivo accennato anche in altri reclami: l'iscrizione al campionato non sarebbe un indebito vantaggio, non essendo collegata alla vittoria al campionato. Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la mera iscrizione illegittimamente ottenuta al campionato costituisce, per la società, un illecito vantaggio. Comunque, in tanto un campionato può essere vinto, in quanto vi si partecipi; donde, l'illecita partecipazione rende illecita la vittoria.

Il reclamante deduce, altresì, che la richiesta di patteggiamento formulata in sede penale non ha alcuna rilevanza. Sul punto, richiamato ad abundantiam quanto osservato al

riguardo dal Tribunale Federale, l'ipotetico venir meno di tale elemento valutativo non elimina il raggiungimento della prova in ordine alla responsabilità del L■■■■ per le ragioni poc'anzi elencate.

Conseguentemente, anche l'ultimo motivo di reclamo (derubricazione dell'illecito) non può trovare accoglimento, essendo provata la responsabilità del reclamante nella commissione dell'illecito di frode sportiva.

Residuano i reclami delle **società M■■■■ S■■■■ B■■■■ 1■■■ e P■■■■ M■■■ S■■■; reclami di uguale contenuto.**

Il primo motivo che esse pongono a fondamento del reclamo attiene all'impossibilità di revocare i titoli e trofei (per i trofei, ultimo motivo) sportivi nei confronti del fallimento, ciò comportando violazione del giudicato rinveniente dalla decisione del Collegio di garanzia. Invero, quei titoli e trofei si appartengono alle due reclamanti, verso le quali andava integrato l'atto di deferimento.

Questa Corte ha già osservato nella presente decisione che *"correttamente il Tribunale Federale ha sanzionato il fallimento M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a., quale società responsabile oggettivamente dei comportamenti fraudolenti posti in essere (tra altri) dalle persone fisiche odierne reclamanti. Che, poi, detta sanzione finisce per attingere, secondo il dictum partecipativo affermato dal Collegio di garanzia, cul è doveroso prestare osservanza, le due società odierne reclamanti non consegue a una responsabilità oggettiva ultrattiva (che non potrebbe giammai essere loro ascritta), ma alla "continuità storico-sportiva appena argomentata, sia per l'attrazione alla propria sfera dei trofei revocati"; attrazione che certamente non può essere intesa come ingresso dei trofei revocati nel patrimonio delle due società (che comporterebbe un potenziale inammissibile depauperamento dell'attivo fallimentare) ma più semplicemente quale riflesso (se si vuole negativo) in quella continuità ideologico- sportiva delineata dal Collegio di garanzia, non a caso ben lungi dall'affermare che la M■■■■ S■■■■ B■■■■ 1■■■ aveva ottenuto dal Consiglio Federale l'attribuzione del titolo sportivo già in capo e poi revocato alla M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a.; titolo sportivo che sarebbe stato l'unico mezzo, ove attribuito alla nuova società (come non è nella fattispecie in esame), a renderla sportivamente e giuridicamente titolare dei contenuti di esso titolo ivi compresi i trofei vinti dalla società oggetto del provvedimento di revoca dell'affiliazione".*

Quindi, non sussiste alcuna violazione della decisione del Collegio di garanzia e non vi era alcun obbligo di integrare l'atto di deferimento (peraltro ben conosciuto dalle due società per aver partecipato alle precedenti fasi procedurali, quantomeno a partire dal primo procedimento d'appello) per la semplice ragione che la sanzione riguardante il titolo sportivo e i trofei vinti non poteva giammai essere inflitta alle odierne reclamanti, che non possono essere né sportivamente né giuridicamente titolari del titolo sportivo e di trofei conseguiti dalla e sanzionati in danno della M■■■■ S■■■■ B■■■■ S.p.a. (e conseguentemente del suo fallimento), tantomeno in una sorta di contitolarità che - rispetto a un titolo sportivo e a trofei vinti - neppure è immaginabile.

Tale argomentazione conclusiva vale anche per la sollevata eccezione di prescrizione per carenza di notifica dell'atto di deferimento e inerente decorso del termine prescrizionale. Va ribadito che le due società odierne reclamanti, pur riconosciute dal Collegio di garanzia quali parti necessarie del procedimento, non avrebbero giammai potuto essere oggetto di

Segue C.U. 713 del 24.01.2018 C.F.A. n. 20

deferimento né di sanzione, non essendo all'epoca dei fatti la M■■■ S■■■ B■■■ 1■■■ neppure esistente. Nei loro confronti non si pone neppure il problema del decorso del termine prescrizione atteso che l'illecito (che si sarebbe prescritto) non è ad esse neppure imputabile e tantomeno nei loro confronti diretti sanzionabile.

Deducco, poi, le reclamanti che, in ogni caso, non sussiste prova del concorso della società nella commissione dell'illecito. Ma il motivo trascura che, nella fattispecie, è stata contestata alla M■■■ S■■■ B■■■ S.p.a. la responsabilità oggettiva, che ovviamente prescinde dal concorso (incidentalmente, pur esistente per le accertate responsabilità del M■■■ e del L■■■) soggettivo della società.

Infine le reclamanti riprendono il motivo di reclamo (già dedotto da altri) riguardante la mancata prova della causalità tra fatti e atti commessi e conseguimento dei trofei sportivi.

In thema, nella presente decisione si è già osservato che quei fatti e atti illeciti hanno consentito l'illecita partecipazione della società M■■■ S■■■ B■■■ S.p.a. ai campionati 2■■■/2■■■ e 2■■■/2■■■ (e, quindi, anche alla Coppa Italia e alla Supercoppa di quei due anni); partecipazione senza la quale i trofei sportivi correttamente revocati dal Tribunale non sarebbero stati vinti.

P.Q.M.

Rigetta i reclami e, per l'effetto, conferma le sanzioni irrogate ai reclamanti e conferma la revoca degli scudetti relativi alle stagioni sportive 2■■■-2■■■ e 2■■■-2■■■; le "Coppa Italia" 2■■■-2■■■, la "Supercoppa" 2■■■. Dispone incamerarsi i contributi reclami.

f.to Carlo Sica
PRESIDENTE RELATORE

=====
Roma, 24 gennaio 2018

f.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE